

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA VENDITA DI CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DELLA TENUTA DI CASTELPORZIANO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

TRA

il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, codice fiscale 00543100580, con sede in Roma, Via della Dataria, 96, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, XXXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito indicato per brevità anche "Amministrazione"

E

l'Impresa XXXXXXXX di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in XXXXX Via XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXX al n. XXXXXXXXXXX, domiciliata ai fini del presente atto in XXXX, Via XXXXXXXX n. XX, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrarre prot. n. XXXXX del XXXXX è stata assunta la volontà di procedere alla vendita di cinghiali vivi catturati all'interno della Tenuta di Castelporziano nell'ambito delle operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di riequilibrio ambientale;
- b) l'Amministrazione ha svolto un'asta pubblica, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P. n. 36/N del 22 dicembre 2016 e dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- c) l'avviso d'asta è stato pubblicato in data XX/XX/XX nella G.U. XXXXXXXX;
- d) l'asta è stata svolta avvalendosi della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche;
- e) con atto n. XXXXXXX del XXXXX è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione della suddetta asta;
- f) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti;
- g) l'Impresa ha versato a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto dei cinghiali la somma di € XXXXXXXXXXX
- h) costituiscono parte integrante del presente contratto tutti i documenti allegati

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

1. Il contratto ha ad oggetto la vendita di cinghiali vivi catturati all'interno della Tenuta di Castelporziano nell'ambito delle operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di riequilibrio ambientale.
2. Gli esemplari di cinghiale ai quali si riferisce la vendita oggetto del presente contratto vivono allo stato selvatico nella Tenuta di Castelporziano e vengono catturati vivi nel corso delle operazioni di prelievo eseguite dal personale della Tenuta stessa in ottemperanza ai piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici elaborati dalla Commissione tecnico-scientifica di cui agli articoli 2 e 5 del Decreto Presidenziale 5 maggio 1999, n. 136/N allo scopo di contenere la crescita incontrollata delle popolazioni; più precisamente trattasi di:
 - esemplari adulti di sesso maschile e femminile;
 - "rossi" ovvero esemplari giovani (subadulti) di ambo i sessi, nati nel 2018;
 - "striati" ovvero cinghialetti di ambo i sessi nati nell'anno e di almeno due mesi d'età.
3. L'Impresa si obbliga ad acquistare e a ritirare, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, i capi di cinghiale catturati durante il periodo di durata contrattuale di cui al successivo art. 2, in un numero stimato pari a 1000 (mille) capi.
4. Sono a carico esclusivo dell'Impresa gli oneri relativi al trasporto dei cinghiali catturati, le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, gli adempimenti previsti da specifica autorizzazione ottenuta dall'acquirente per l'acquisto e la detenzione di esemplari di cinghiali vivi provenienti da cattura.
5. Sono a carico della Tenuta di Castelporziano la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture e l'immissione dei capi catturati negli automezzi ovvero nei contenitori dell'Impresa.

Articolo 2
(Decorrenza e durata del contratto)

1. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° agosto 2019, o dalla stipula se successiva.

Articolo 3
(Responsabile per l'Amministrazione – direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il responsabile per l'Amministrazione – direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. _____ (tel: 06.46991, pec: servizio.tenuta.castelporziano@pec.quirinale.it).
2. Il responsabile per l'Amministrazione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede:
 - a. a rilevare e segnalare all'Impresa ogni eventuale difformità, rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, che prevede l'applicazione delle penali;
 - b. a rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

(Responsabile per conto dell'Impresa e nominativi del personale addetto all'esecuzione)

1. L'Impresa comunicherà entro 3 (tre) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Responsabile dell'esecuzione del contratto che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi.
2. Il Responsabile dovrà assicurare la reperibilità nelle ore precedenti la cattura.
3. Il Responsabile è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e gestirne le relative eventuali sostituzioni in conformità con quanto stabilito con il successivo art. 12.

Articolo 5

(Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, quando non diversamente e specificatamente indicato, sarà effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto, di cui ai due precedenti articoli.

Articolo 6

(Prescrizioni per il ritiro dei lotti di cinghiali catturati nel periodo dal 1.08.2019 al 15.10.2019)

1. Le operazioni di cattura prevedono il prelievo giornaliero dei capi dai singoli "chiusini" e il trasporto degli stessi al "chiuso cinghiali", dove vengono divisi per sesso ed età.
2. L'Amministrazione comunicherà all'impresa tramite posta elettronica certificata e per le vie brevi la necessità di provvedere al ritiro, specificando il numero e la tipologia di animali presenti.
3. Nel medesimo giorno della comunicazione di cui al comma precedente, l'impresa dovrà avvisare il veterinario indicato dall'Amministrazione circa la destinazione o le destinazioni finali del trasporto degli animali per consentire la predisposizione dei documenti telematici (Modello 4, allegato al Decreto del Ministro per la Salute 28 giugno 2016).
4. Gli esemplari catturati dovranno essere prelevati dal "chiuso cinghiali" direttamente dall'Impresa, con l'assistenza del personale dell'Amministrazione.
5. L'impresa dovrà garantire la presenza sul luogo di prelievo degli automezzi autorizzati al trasporto e del relativo conducente abilitato entro 48 ore dalla comunicazione di cui al comma 2.
6. Prima dell'avvio delle catture potranno essere concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto dei giorni preferenziali di attività.
7. L'impresa dovrà ritirare ogni lotto costituito ed offerto dall'Amministrazione nel periodo di validità contrattuale, rinunciando ad avanzare contestazioni o reclami e a far valere alcuna eccezione redibitoria.
8. L'impresa si impegna ad accettare tutti gli animali che verranno offerti, riservandosi solo di rifiutare gli esemplari con evidenti e gravi patologie o lesioni; in particolare rinuncia ad ogni

contestazione per quanto attiene a età, peso, dimensioni, sesso, presenza e natura delle difese negli esemplari maschi, condizioni di nutrizione.

9. L'impresa si impegna a ritirare ogni lotto indipendentemente dal numero degli animali di cui è costituito; tuttavia ogni singolo lotto sarà costituito da un minimo di 20 (venti) capi in totale, di qualsiasi categoria e sesso.

Articolo 7

(Prescrizioni per il ritiro dei lotti di cinghiali catturati nel periodo dal 16.10.2019 al 31.07.2020)

1. Secondo quanto previsto nel Piano di gestione, nel periodo dal 16.10.2019 al 31.07.2020 potrà essere condotta, a titolo sperimentale, una eventuale ulteriore campagna di catture.
2. I capi saranno prelevati dai singoli chiusi e trasportati al "chiuso cinghiali".
3. L'Amministrazione provvederà a comunicare tramite posta elettronica certificata e per le vie brevi all'Impresa il numero e la tipologia di animali presenti, in modo da consentire l'organizzazione del trasporto.
4. Le modalità e le tempistiche del ritiro saranno concordate preventivamente tra le parti.
5. Resta fermo quanto previsto ai commi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 6.
6. L'impresa si impegna a ritirare ogni lotto indipendentemente dal numero degli animali di cui è costituito, di qualsiasi categoria e sesso.

Articolo 8

(Prescrizioni per il trasporto degli animali venduti)

1. L'impresa provvederà al trasloco dei capi dal luogo di prelievo a quello di destinazione.
2. Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante automezzo idoneo al trasporto animali ed all'uopo autorizzato dalla AUSL competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. (CE) n. 1/2005). Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. L'idoneità al trasporto verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della AUSL competente per il territorio, mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza.
4. A seguito dell'immissione nei capi catturati negli automezzi ovvero nei contenitori dell'Impresa, gli stessi passano nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima, che ne assume ogni rischio e onere, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Articolo 9

(Prezzi di vendita)

1. Il prezzo di vendita dei cinghiali come definiti all'art. 1, comma 2, viene stabilito rispettivamente in Euro:
 - **** a capo per gli esemplari adulti di ambo i sessi;
 - **** a capo per gli esemplari subadulti, o "rossi", di ambo i sessi;
 - **** a capo per gli esemplari nati nell'anno, o "striati", di ambo i sessi.
2. Il prezzo di vendita per tutti gli esemplari si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 10
(Pagamento del corrispettivo)

1. L'Amministrazione emetterà fattura separata per ogni lotto di esemplari ritirato.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere al pagamento del corrispettivo delle singole fatture, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario.
3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo l'Impresa sarà tenuta al pagamento all'Amministrazione di interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.
4. L'Amministrazione fatturerà gli ultimi lotti venduti al netto dell'anticipo versato dall'Impresa.

Articolo 11
(Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa)

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti al corretto e completo espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in tema di sicurezza, igiene del lavoro, sanità ed ambiente.
3. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Articolo 12
(Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Tenuta di Castelporziano continuerà ad essere utilizzata, per la destinazione istituzionale dal personale dell'Amministrazione, e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino degli spazi oggetto delle attività connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi.
2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 7, comma 3 per il ritiro dei lotti, almeno ventiquattro ore prima della data stabilita per il ritiro l'Impresa dovrà presentare alla Direzione della Tenuta di Castelporziano formale richiesta di *nulla osta* all'accesso nella Tenuta stessa del personale che intende impiegare per il ritiro medesimo, fornendo le relative

generalità, salvo che detto personale non sia già in possesso del *nulla osta* all'ingresso in Tenuta in corso di validità.

3. Il preventivo assenso dell'Amministrazione alla richiesta di accesso, è pienamente discrezionale ed insindacabile. Qualora l'Amministrazione negasse tale assenso ad una o più risorse, l'Impresa è comunque obbligata a rispettare gli impegni contrattuali. L'Impresa deve sempre servirsi per le sue necessità di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere nei luoghi oggetto delle prestazioni contrattuali persone alle quali sia stato vietato l'ingresso. Per le persone alle quali non viene concesso il detto benessere, l'Impresa non può chiedere ragioni o avanzare pretese, anche nel caso in cui ciò dovesse influire sui programmi di lavoro. L'Impresa prende atto che il sopracitato benessere ha comunque validità temporalmente limitata: la durata di tale validità viene comunicata all'atto della concessione dello stesso ed alla sua scadenza deve essere ripetuto il procedimento di richiesta come sopra descritto.
4. Durante l'esecuzione delle attività contrattuali, il personale dell'Impresa dovrà esporre in maniera ben visibile una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione.
5. L'impresa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi della prestazione contrattuale.
6. L'Amministrazione potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inadatti, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti. In tal caso, l'impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta.
7. L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere i soli percorsi pedonali e/o stradali indicati dall'Amministrazione per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in luoghi diversi da quelli oggetto delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo.
8. L'impresa si obbliga, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 13

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 **(Sicurezza sul lavoro)**

1. L'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
2. L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
3. L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 è allegato al presente contratto il DUVRI, che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per ridurre i rischi da interferenza sono pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA esclusa. Tali oneri sono a carico dell'Amministrazione.
5. Per la fatturazione di tali oneri, ai sensi del D.L. n. 66/2014 la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, utilizzando i seguenti riferimenti:

Codice IPA:	3M266A
Codice fiscale:	00543100580
P.IVA:	IT00910831007
CIG:	Z4A28F3702
Intestazione	Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
	Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano
	Via Pontina, 690 – 00128 ROMA
6. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è inoltre soggetto al regime della scissione dei pagamenti (o split payment), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.

Articolo 15 **(Responsabilità dell'Impresa)**

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. L'Impresa è comunque impegnata a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti in maniera palese ed occulta all'interno

della Tenuta di Castelporziano, fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venisse trovato in possesso, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili dalla Tenuta) o penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).

3. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni già indicate al precedente comma.

Articolo 16

(Danni, responsabilità civile)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone, animali o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi e derivante e/o connesso all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento, compresi quelli causati dalla fauna selvatica esistente.

Articolo 17

(Termini per il ritiro dei lotti – Penali)

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine per il ritiro di cui all'articolo 6, comma 5, si applicherà una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00).
2. La medesima penale sarà applicata in caso di mancato rispetto del termine concordato ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Art. 18

(Clausola risolutiva espressa)

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'asta pubblica;
 - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.;
 - nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del prezzo ponderato di cui al paragrafo 4 dell'avviso d'asta;
 - nei casi espressamente previsti agli articoli 12 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali) e 20 (Divieto di cessione del contratto).
2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto alla restituzione dell'anticipo versato, al netto di eventuali corrispettivi già fatturati dalla Tenuta di Castelporziano e non ancora corrisposti dall'Impresa.

Articolo 19

(Recesso)

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC, in tutti i casi previsti dalla legge, tenuto espressamente conto di quanto indicato al comma successivo.
2. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Articolo 20

(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto a pena di nullità. In caso di cessione del contratto è prevista la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 21

(Divieto di pubblicità)

1. L'Impresa non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica e della Tenuta di Castelporziano.

Articolo 22

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 27 marzo 2006 n. 80/N.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

Articolo 23

(Spese ed oneri contrattuali)

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
2. È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 24

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

XXXXXXXXXX
Rappresentante legale
(XXXXXXXXXXXXXX)
(Firmato digitalmente)

Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica
Il Vice Segretario Generale
per l'amministrazione e il personale
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 6, comma 8 (Prescrizioni per il ritiro dei lotti di cinghiali catturati nel periodo dal 1.08.2019 al 15.10.2019);
- art. 11 (Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa);
- art. 12 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- art. 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 15 (Responsabilità dell'Impresa);
- art. 16 (Danni, responsabilità civile);
- art. 19 (Recesso);
- art. 20 (Divieto di cessione del contratto);
- art. 24 (Foro competente).

XXXXXXXXXX
Rappresentante legale
(XXXXXXXXXXXXXX)
(Firmato digitalmente)

Segretariato Generale
della Presidenza della Repubblica
Il Vice Segretario Generale
per l'amministrazione e il personale
(Firmato digitalmente)

Allegati:

- Avviso d'asta;
- Domanda di partecipazione all'asta;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- Offerta economica;
- Copia contabile del bonifico di €XXXXXX a titolo di anticipo su quanto dovuto per l'acquisto dei cinghiali.
- DUVRI